

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2509**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DEMASI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2003**

—————

Istituzione della facoltà di medicina presso l’Università degli  
studi di Salerno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire presso l'Università di Salerno la facoltà di medicina che purtroppo, a distanza di tanti anni e nonostante l'evoluzione del predetto ateneo, ancora non esiste.

Tale carenza costituisce un disagio per gli studenti della zona che per intraprendere tali studi sono costretti ad iscriversi presso le facoltà di medicina di altri atenei, talvolta ubicati in altre regioni.

I compiti istituzionali delle università sono quelli di creare e diffondere la cultura attraverso le attività di ricerca e di didattica, e i rapporti con il mondo esterno.

Nel caso delle facoltà di medicina tali compiti vengono soddisfatti con l'esecuzione di ricerche biomediche innovative, con la formazione dei medici e di altre figure pro-

fessionali sanitarie e con l'attività assistenziale.

L'ampliarsi delle conoscenze della medicina, le modifiche imposte nel corso degli anni all'operare del medico dalle moderne acquisizioni biotecnologiche e biomediche, nonché il profondo mutare degli aspetti demografici e delle esigenze socio-sanitarie impongono la necessità di costruire figure professionali dotate sia di adeguate conoscenze medico-scientifiche finalizzate alle scelte diagnostico-terapeutiche, sia di una acquisita disponibilità ad affrontare le problematiche che, di volta in volta, sorgono nel contesto socio-sanitario delle realtà abitative.

Al fine di completare il quadro didattico dell'ateneo di Salerno, si propone con il presente disegno di legge la istituzione della facoltà di medicina.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla istituzione della facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Salerno.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni.

3. Gli insegnamenti dei corsi di studio della facoltà istituita ai sensi del presente articolo, sono organizzati secondo le vigenti disposizioni sull'ordinamento universitario.

## Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione provinciale di Salerno provvede a reperire l'edificio destinato all'insediamento della facoltà di medicina, che deve essere ubicata nelle zone circostanti l'Università degli studi di Salerno.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.